



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

UOA POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITÀ

Titolo V	Classe 6	Fascicolo
N. 83221	Del 13.11.2012	
UOR UOA06	CC	RPA Ragonese

Amplissimi Presidi di Facoltà

Ch. mi Delegati dei Presidi per la Mobilità Internazionale

Ch. mi Presidenti dei CCS

Ch. mi Docenti Coordinatori Erasmus

e p. c.

Ch. mi Docenti dell'Ateneo

Ch. mo Prof. Pasquale Assennato

Ch. ma Prof.ssa Ada Maria Florena

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento d'Ateneo per la Disciplina del programma Comunitario LLP/Erasmus e per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero (Visiting Students). Titolo I, Punto 9. Programmi di studio e riconoscimento accademico.

Come è noto il "Regolamento d'Ateneo per la Disciplina del programma Comunitario LLP/Erasmus e per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero (Visiting Students)", approvato nell'ultima versione nella seduta del Senato Accademico del 26 ottobre 2010, definisce al punto 9, tra l'altro, le modalità di riconoscimento accademico dei CFU acquisiti dallo studente in mobilità Erasmus nel corso della sua esperienza all'estero.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che numerose sono state le riunioni specificatamente convocate sul tema con i coordinatori Erasmus, al fine di garantire per tutti gli studenti dell'Ateneo di Palermo, il trattamento previsto dal programma comunitario Erasmus e di evitare, altresì, difformità di valutazioni tra i vari corsi di studio e le diverse facoltà.

Tuttavia, a fronte delle numerose sollecitazioni che continuano a pervenire a riguardo, si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS.LL. sull'unica modalità relativa al riconoscimento accademico dei crediti acquisiti in mobilità Erasmus e in mobilità internazionale in genere, senza alcuna altra possibile interpretazione.

Occorre innanzitutto ricordare che i programmi di mobilità internazionale si basano sul presupposto che – secondo il principio comunitario della libera circolazione in Europa – ogni studente può, sulla base di accordi preventivi (*Bilateral Agreement*) che hanno come riferimento un docente della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

UOA POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITÀ

propria università e un docente dell'università ospitante, svolgere un periodo del proprio corso di studi presso un'altra università europea, frequentando i corsi e sostenendo esami, a fronte dei quali vengono riconosciuti gli stessi CFU che lo studente avrebbe ottenuto in caso di frequenza nel proprio Paese.

In nessun modo, quindi, nel rispetto del principio generale della libera circolazione all'interno dell'Unione, lo studente che svolge all'estero una parte del proprio corso di studi può essere soggetto al riconoscimento parziale o tardivo dei CFU conseguiti all'estero che, come chiaramente indicato nel *Learning Agreement*, devono essere convalidati in misura esattamente corrispondente a quelli che avrebbe conseguito per le corrispondenti discipline, se seguite e sostenute nell'università di appartenenza.

Infatti, considerata la pluralità dei corsi di studio e degli Istituti di Istruzione Superiore esistenti in ambito europeo, è altamente improbabile che il numero di crediti e i risultati di apprendimento di una singola unità formativa siano perfettamente coincidenti, anche per corsi di studio analoghi o omologhi.

Deve, pertanto, pur nel rispetto delle specificità didattiche dei Corsi di Studio, essere usata la massima flessibilità nel riconoscimento dei crediti ottenuti in un altro contesto formativo, mirando ad un **"equo riconoscimento"** piuttosto che ad un'equivalenza perfetta. **Ciò esclude, per esplicita direttiva della competente Agenzia europea, la richiesta agli studenti, al rientro dall'estero, di ulteriori attività integrative o di altre forme di accertamento supplementare.**

Si ricorda che le tre parti interessate – l'istituto di appartenenza dello studente, l'istituto ospitante e lo studente stesso – sono tenuti a sottoscrivere un *Learning Agreement* per la mobilità, prima che quest'ultima abbia inizio. Se le condizioni previste nel *Learning Agreement* sono state soddisfatte, il riconoscimento dei crediti da parte dell'università di appartenenza dello studente deve avvenire automaticamente.

In tale ottica il *Learning Agreement* riporta chiaramente il prospetto delle attività programmate con l'equivalenza dei crediti da riconoscere allo studente da parte dell'istituto di appartenenza al termine dell'esperienza all'estero ("*Somma crediti ECTS*").

Lo stesso *Learning Agreement* contiene inoltre una dichiarazione debitamente firmata dal docente, responsabile dell'accordo di mobilità Erasmus, in cui si riporta: "*(...) confermo che tale programma di studi è stato da me verificato sulla base delle informazioni dell'Università ospitante e che la proposta di equivalenze è da ritenersi congrua*".

Altresì, accade frequentemente che, in base all'organizzazione delle singole università, lo studente, una volta all'estero, si trovi nella condizione di dover apportare delle variazioni al *Learning Agreement* concordato. Quest'ultimo può essere modificato e la versione modificata deve essere nuovamente sottoscritta, entro un termine concordato, dalle stesse tre parti interessate, in tempo utile perché lo studente possa seguire i corsi e sostenere i relativi esami all'estero.

In ogni caso, è assolutamente contrario alle disposizioni comunitarie prevedere che lo studente effettui, al suo rientro, esami per discipline di cui abbia seguito i corsi e già sostenuto esami all'estero.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO

UOA POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITA'

Per quanto fin qui richiamato, si invitano tutti i docenti, ed in particolar modo i coordinatori Erasmus, a vigilare affinché vengano puntualmente rispettate le previsioni del *Learning Agreement* e sollecitamente definite le procedure di revisione degli accordi per i quali si rende necessaria la modifica in corso di soggiorno all'estero. Al proposito, si specifica che, con deliberazione del 29 maggio 2012, il Senato Accademico ha attribuito ai Presidenti dei C.C.S. la possibilità di approvare ed autorizzare i *Learning Agreement* in sostituzione del Consiglio di corso di laurea.

Si sottolinea, infine, che eventuali disfunzioni nel riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero dagli studenti penalizzano fortemente l'Ateneo, con riferimento all'andamento dei relativi indicatori e collegata premialità finanziaria.

Confidando nella generale collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Rettore
Roberto Lagalla